

TESTO DELL' OSSERVAZIONE RELATIVA AL PROGETTO "IMPIANTO FOTOVOLTAICO SAN FRANCESCO 3"
PRESENTATO DA FATTORIA SOLARE MONTECCHIO S.R.L., IN LOCALITÀ SAN FRANCESCO NEL COMUNE
DI CADEO (PC)

1. Procedura di Screening

È evidente che il progetto San Francesco 3 deve essere assoggettato a valutazione degli impatti ambientali, inclusi quelli cumulativi con l'adiacente impianto fotovoltaico San Francesco 2, anche in considerazione del fatto che nella stessa Determinazione Dirigenziale n. 14304 del 21 agosto 2020 viene "escluso il progetto di due impianti fotovoltaici San Francesco 2 e San Francesco 3 a condizione venga rispettata la prescrizione di seguito riportata: "qualora la realizzazione dell'elettrodotto per la connessione alla rete elettrica dell'impianto fotovoltaico San Francesco 3 interessi parti di territorio esterne a quelle rappresentate nella planimetria (scala 1:10.000) allegata al preventivo di e-distribuzione del 2/12/2019 codice rintracciabilità 228221518, **si dovrà procedere ad effettuare la verifica di assoggettabilità a via per la modifica dell'intervento in esame**".

A tale proposito, si evidenzia che esiste un divieto di frazionamento dell'impianto ai fini della valutazione dell'impatto ambientale, come ribadito in svariate sentenze del Consiglio di Stato.

Si ritiene pertanto che l'Istanza di avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA (screening), ai sensi del capo II della l.r. 4/2018 e D.Lgs.152/2006 relativa al progetto "Impianto fotovoltaico San Francesco 3" presentato da Fattoria Solare Montecchio S.r.l., in località San Francesco nel comune di Cadeo (PC) non sia corretta.

2. Mancato rispetto dei vincoli ambientali

L'area di 150 metri dall'alveo del Rio Fontana è zona di tutela prevista dal RUE del comune di Cadeo e, come stabilito dalla Delibera Assemblea Legislativa Emilia-Romagna n. 28 del 06/12/2010, ricade nel punto B.1 "zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua. In questo caso la delibera regionale prevede espressamente che l'impianto fotovoltaico è ammesso "qualora sia realizzato da un'impresa agricola e comunque fino ad una potenza nominale complessiva non superiore a 200 Kw". Tale concetto è chiaramente ribadito nel Parere del Dott. Giovanni Santangelo - PG/2011/75615 del 24 marzo 2011 - che specifica: "nelle aree di cui alla lettera B1) l'impianto può essere realizzato solo da una impresa agricola". La Fattoria Solare Montecchio non è un'impresa agricola per cui tale area non può essere compresa nel progetto. Nella medesima nota si precisa che "il contrasto con le prescrizioni di cui alla DAL n. 28/2010 costituisce una circostanza da sola sufficiente a precludere la realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile".

3. Mancato rispetto della distanza stradale

Le Norme di Attuazione del RUE prevedono all'Art. 17 - Distanze il rispetto delle Norme di cui al D.P.R. 16.12.1992 n° 495 così come modificato dal D.P.R. 26.4.1993 n° 147, e pertanto 20 mt. dal margine stradale per le strade di tipo C, strade extraurbane secondarie quale è la provinciale per Carpaneto. Nel progetto presentato tale vincolo non è considerato.

4. Mancato rispetto del vincolo PIAE/PAE

Una ex cava recuperata all'uso agricolo non può essere ritenuta idonea all'installazione di impianti fotovoltaici. Nel merito si cita il parere PG209/829737 del dott. Giovanni Santangelo, che si allega: "si ritiene che, in caso di aree di cava dismesse da lungo tempo debba assumere rilevanza non solo la destinazione finale come eventualmente prevista dal piano di settore (Piae/Pae) o dalla autorizzazione rilasciata, ma anche la situazione di fatto che si è venuta concretamente a realizzare. Per le aree di cava dismesse in anni non recenti appare indispensabile considerare anche l'uso reale dei suoli che caratterizza oggi le aree e il valore ambientale e paesaggistico che le aree potrebbero aver acquisito nel frattempo."

Nel caso in esame, inoltre, la retinatura dell'area destinata a fotovoltaico, evidenzia il vincolo della programmazione territoriale comunale così come espresso nell'art. 83 del RUE: "Le attività relative alla coltivazione di cave e torbiere sono disciplinate dall'apposito Piano Infraregionale delle Attività Estrattive P.I.A.E. e dalle norme della L.R.18/7/1991 n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla circolare regionale n°4402/191 del 10/06/92 "Criteri per la formazione dei piani infraregionali e comunali delle attività estrattive" che impedisce attività diverse da quelle previste dal ripristino.

5. Compatibilità paesaggistico-ambientale del progetto

Nella Relazione Paesaggistica (cap. 7) si analizzano le potenziali interferenze delle modifiche progettuali rispetto alle varie componenti del contesto paesaggistico: per tutti gli aspetti presi in considerazione, sia per quanto riguarda l'impianto fotovoltaico sia per quanto concerne l'elettrodotto, gli impatti paesaggistici-ambientali dell'opera vengono valutati quasi sempre come assenti, in rari casi trascurabili.

Si ritiene invece che gli impatti di impianto ed elettrodotto sulla percezione del paesaggio non siano affatto trascurabili:

- l'impianto introduce visivamente un'interruzione con quinte alberate che, per quanto costituite da essenze autoctone, ne spezzano la continuità e l'uniformità;
- l'elettrodotto, come già detto, impatta pesantemente sui corridoi ecologici dei corsi d'acqua interessati (vedi punto 8).

6. Mancata dimostrazione della insussistenza di alternative

Il P.T.P.R. della Regione Emilia Romagna all'art. 11 stabilisce che i territori agricoli non possono essere utilizzati per altro scopo se non viene dimostrata l'utilità del progetto e se non esistono alternative valide dal punto di vista economico e ambientale. Nel territorio di Cadeo, esistono sia attività produttive con coperture molto consistenti, sia la possibilità di realizzare pannelli fotovoltaici in terreni interclusi non coltivati o pannelli fotovoltaici di isolamento acustico tra la ferrovia e l'abitato. La valutazione di alternative possibili rientra nel procedimento di VIA.

7. Smantellamento dell'impianto

Non si ha alcuna certezza che dopo i trent'anni di durata dell'impianto questo venga smantellato restituendo all'attività agricola un terreno libero da opere. Come è noto la garanzia fornita da una semplice fidejussione non è sufficiente ad assicurare il reale ripristino dei terreni all'uso agricolo.

Non solo, nella Relazione Paesaggistica (pagg. 109-110 cap. 7.6), l'impatto determinato dalla mancata coltivazione dei 7 ettari di terreno per 30 anni, viene considerato assente senza alcuna motivazione a sostegno ma è universalmente noto che questo non è possibile: a prova di quanto si afferma esistono svariati studi che hanno verificato la perdita di fertilità in terreni non coltivati per periodi tanto lunghi. Si ritiene che l'Opera Pia Alberoni debba essere identificata come soggetto di continuità per la manutenzione e lo smantellamento dell'impianto, nel caso in cui la Fattoria Solare Montecchio abbandoni l'impianto e/o fallisca.

8. Elettrodotto

Nel "Progetto di linea definitivo vidimato dal gestore" (di cui al punto 1) viene specificato che l'elettrodotto e i relativi impianti sono dichiarati inamovibili e di pubblica utilità e che non risultano ricadere in aree soggette a vincoli.

Tra i "Corsi d'acqua meritevoli di tutela, non interessati dalle delimitazioni delle tavole di piano" della provincia di Piacenza, sono inclusi i torrenti Chiavenna e Chero e il Rio Fontana.

La linea elettrica progettata è prevista in modalità aerea per quasi la totalità della sua estensione e passerà sopra i predetti corsi d'acqua.

Nella relazione paesaggistica (pagg. 102, 103, 104 e 105) si specifica che per la realizzazione dell'elettrodotto sarà eliminata la vegetazione lungo tali corsi in corridoi di ampiezza pari a 4 mt, e superficie che varia dai 40 ai 100 mq, che dovranno restare sempre liberi. Questa modalità è da considerarsi inaccettabile posto il vincolo di tutela.

In aggiunta, nella Relazione generale datata aprile 2023 (R01) a pag. 19 viene specificato che "in totale il numero di cabine risulta pari a dodici". Nella tavola T04 - Cabine di trasformazione, è indicata l'ubicazione di sole quattro cabine omettendo la posizione delle altre otto previste (nemmeno nel progetto definitivo di E-distribuzione a cui si rimanda per ulteriori dettagli).

Si rileva anche che nel documento sopracitato, in relazione alla "Dichiarazione di inamovibilità dell'elettrodotto" si afferma che "la linea elettrica e i relativi impianti sono dichiarati inamovibili e di pubblica utilità" (nel capoverso precedente si asserisce che **viene chiesta** la dichiarazione di pubblica utilità e la dichiarazione di inamovibilità ai sensi per effetti dell'arte 52 4 del DPR 327/2001).

Si aggiunge che "L'elettrodotto in oggetto entrerà a far parte della rete di distribuzione di energia di E-Distribuzione, ragion per cui non può prevedersi alla dismissione dello stesso, anche in caso di smantellamento dell'impianto di produzione". A tal proposito ci si chiede se la possibile dichiarazione di pubblica utilità dell'elettrodotto, che potrebbe scaturire solamente dall'eventuale dichiarazione relativa all'impianto stesso, non debba decadere al momento della dismissione dei pannelli.

9. Imprecisione relativa all'atto di Costituzione del diritto di superficie

Nelle premesse dell'Atto di Trasferimento di posizione contrattuale del 14.10.2022, così come nei successivi comma dell'art. 2 - Ricognizione progetto San Francesco 2, a proposito dell'impianto San Francesco 2 che insiste sulle particelle 111, 112 e 201 del foglio 25, viene sempre omessi i mappali 111 e 201, correttamente indicati nell'autorizzazione rilasciata da Arpa in data 18.02.2022 DET-AMB-2022-793.